


24 LUG 2014

Reg. foglio 2929

Cons. Riccardo VENTRE

CORTE DEI CONTI



0020693-10/07/2014-SCCLA-Y31PREV-A



Ministero della Salute

UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO
UFFICIO VI EX DIREZIONE GENERALE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO

IL MINISTRO

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, che istituisce il Ministero della salute scorporandolo dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed in particolare l'art. 1, comma 7, il quale, fino alla data di entrata in vigore dei nuovi provvedimenti di riordino, fa salvi i regolamenti di organizzazione prevalenti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129 e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della salute ed in particolare l'art. 6, comma 3, che demanda la definizione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale al decreto ministeriale di cui all'art. 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro della salute 12 settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni, con il quale sono state individuate le posizioni dirigenziali di livello non generale del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, con il quale è stato abrogato il suindicato d.P.R. n. 129/2003 ed è stata definita la nuova organizzazione del Ministero della salute;

VISTO, in particolare, l'art. 12, comma 1, del citato d.P.R. n. 108/2011, che demanda la definizione degli uffici di livello dirigenziale non generale al decreto ministeriale di natura non regolamentare da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e dell'art. 4, commi 4 e 4-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011, registrato dalla Corte dei conti il 1° settembre 2011 (reg. 11, foglio 257), con il quale, nel definire la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute, è stato previsto, tra l'altro, che fino al conferimento degli incarichi ai dirigenti di seconda fascia, successivo all'entrata in vigore del decreto ministeriale non regolamentare di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, di cui al suindicato art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 108/2011, gli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale previsti dal decreto ministeriale 12 settembre 2003 e successive modificazioni, continuano a svolgere i compiti loro affidati con il personale e le risorse assegnate;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 82 dell'8 aprile 2014, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute ai sensi dell'art. 2, comma 10 *ter* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2013, n. 135 e dell'art. 2 comma 7 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTO in particolare, l'art. 19, comma 2, del citato d.P.C.M. 59/2014, in base al quale le strutture organizzative previste dal d.P.R. n. 108 del 2011 sono fatte salve fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero, da concludersi entro il termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore del medesimo d.P.C.M.

VISTO, altresì, il comma 3 dello stesso articolo 19, che prevede che fino all'adozione dei decreti di cui all'articolo 17, e alla definizione delle relative procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici

dirigenziali, individuati con provvedimento del Ministro in relazione alle competenze prevalenti degli stessi;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 148, che ha approvato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2013, di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 21 marzo 2014, con il quale sono state assegnate per l'anno 2014 ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa i contingenti delle risorse umane e le risorse finanziarie indicate nei rispettivi programmi dello stato di previsione del Ministero della salute;

VISTO il decreto 20 febbraio 2014 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale è stata affidata all'Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio del Ministero della salute, per l'anno 2014, la gestione unificata delle spese comuni ai centri di responsabilità amministrativa;

CONSIDERATO che nella legge di bilancio e nel decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare per l'anno 2014 lo stato di previsione del Ministero della salute risulta articolato in cinque centri di responsabilità amministrativa, quattro di natura dipartimentale "Dipartimento della sanità pubblica e innovazione", "Dipartimento della programmazione e ordinamento del servizio sanitario nazionale", "Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute", "Ufficio generale delle risorse dell'organizzazione e del bilancio" e "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro";

CONSIDERATO che con d.P.R. 23 maggio 2014, in corso di registrazione, è stato conferito al dott. Romano Marabelli ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 165/01 l'incarico di Segretario Generale del Ministero della salute a decorrere dalla data del medesimo provvedimento;

TENUTO CONTO che il termine indicato al citato art. 19, comma 2 del d.P.C.M. 59/2014, pertanto, decorre, per il solo Segretariato generale, dal 23 maggio 2014;

CONSIDERATO che da tale ultima data a quella di effettivo conferimento degli altri incarichi di livello dirigenziale generale e di quelli di livello dirigenziale non generale occorre assicurare, nel perseguimento dell'interesse pubblico, la continuità delle funzioni del Ministero della salute, salvaguardando l'ordinario svolgimento dei servizi e delle attività;

DECRETA

Art. 1

(Uffici di livello dirigenziale non generale)

1. Fino al conferimento degli incarichi ai dirigenti di II fascia, successivo all'entrata in vigore del decreto ministeriale non regolamentare di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, di cui all'articolo 17, comma 1 del d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59, gli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale previsti dal decreto ministeriale 12 settembre 2003 e successive modificazioni, continuano a svolgere i compiti loro affidati con il personale e le risorse finanziarie e strumentali assegnate, secondo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Art. 2

(Uffici di livello dirigenziale non generale del Segretariato generale)

1. A decorrere dal 23 maggio 2014 gli uffici posti dal decreto ministeriale 2 agosto 2011 alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione, del Capo del Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale e del Capo del Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, il relativo personale e le risorse finanziarie, sono assegnati al Segretariato generale, che continua ad assicurare, fino alla conclusione delle procedure di conferimento degli incarichi di I fascia ai

sensi dell'art. 19, comma 2, del d.P.C.M. n. 59 del 2014, il coordinamento delle attività attribuite ai dipartimenti dal d.P.R. n. 108 del 2011.

Art. 3

(Uffici di livello dirigenziale non generale delle Direzioni generali)

1. Fino alla conclusione delle procedure di conferimento degli incarichi di I fascia ai sensi dell'art. 19, comma 2, del d.P.C.M. n. 59 del 2014, le competenze, il personale e le risorse finanziarie degli uffici centrali e periferici del Ministero non ricompresi nell'ambito di applicazione del precedente art. 2, rimangono assegnati alle strutture di livello dirigenziale generale previste dal d.P.R. n. 108 del 2011 in base a quanto previsto dal decreto ministeriale 2 agosto 2011 citato in premessa.

Art. 4

(Nuovi uffici di livello dirigenziale generale e allocazione risorse umane e finanziarie)

1. Alla conclusione delle procedure di conferimento degli incarichi di I fascia ai sensi dell'art. 19, comma 2, del d.P.C.M. n. 59 del 2014, con successivo provvedimento adottato ai sensi dell'art. 19, comma 3, dello stesso d.P.C.M., sempre al fine assicurare la continuità delle funzioni, salvaguardando l'ordinario svolgimento dei servizi e delle attività, sarà altresì disciplinata la fase transitoria riguardante le nuove direzioni generali del Ministero della salute, fino al conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non generale.

2. Per l'anno 2014, fatto salvo quanto disposto dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 20 febbraio 2014, in merito alla gestione unificata delle spese comuni ai centri di responsabilità amministrativa, si provvede con successivo provvedimento del Ministro della salute ad apportare i necessari correttivi alle assegnazioni di risorse umane e finanziarie di cui al decreto del 21 marzo 2014, relative alle missioni e programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute, in modo da renderle compatibili con il presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute.

Roma, li 08 LUG. 2014

IL MINISTRO
(Beatrice Lorenzin)

